CAMERA DEI DEPUTATI N. 2264

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FUSARO e CALVETTI

Presentata il 5 luglio 1973

Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'è a tutti noto, il decreto legislativo 4 marzo 1948 - Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale - escludeva, all'articolo 11, lettera *b*), « coloro che sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, non siano stati discriminati ovvero, se discriminati, abbiano riportato sanzioni disciplinari per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento a quest'ultima ».

Il predetto decreto legislativo fu ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93, che introdusse, all'articolo 4, per coloro che si trovavano nelle condizioni di esclusione dai benefici per effetto della succitata lettera *b*) dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, la facoltà di presentare ricorso al Ministero della difesa entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Successivamente, ai soli fini del riconoscimento dei benefici a favore dei combattenti, detto termine per ricorrere fu prorogato, con leggi 28 novembre 1957, n. 1143, e 7 dicembre 1960, n. 1557, fino al 12 luglio 1961.

Per i sottufficiali, sottocapi e comuni della Marina militare era però accaduto che l'allora esistente Direzione generale degli equipaggi militari marittimi, con circolare del 20 luglio 1948, n. 464, avesse disposto di non fare menzione alcuna nell'estratto matricolare delle sanzioni disciplinari fino alla sospensione dal grado incluso, in cui il militare fosse incorso per i fatti accaduti dall'8 settembre 1943 al 18 dicembre 1947.

Inoltre bisogna ricordare come la maggior parte delle sanzioni fossero state inflitte ai militari in congedo, spesso incolpevoli, nella sola base degli atti in possesso dell'autorità militare, non solo senza sentire gli interessati, ma senza addirittura informarli prima del procedimento a loro carico e quindi della sanzione loro inflitta.

Accade così che molti combattenti, incorsi a loro insaputa nelle predette sanzioni e divenuti successivamente dipendenti dello Stato o di enti pubblici, abbiano scoperto solo recentemente di essere esclusi dai benefici combattentistici, tra i quali quelli rilevantissimi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Appare pertanto conforme ad opportunità e a giustizia riaprire i termini per la presen-

tazione dei ricorsi di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, al fine di non pregiudicare ulteriormente la situazione di molti combattenti, specialmente della Marina militare, che si trovano nelle condizioni sopra descritte, essendo stati colpiti, senza alcuna possibilità di difesa, da gravi sanzioni disciplinari per fatti, spesso motivati da assoluti stati di necessità, avvenuti dall'8 settembre 1943 al 18 dicembre 1947.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I termini previsti dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, per la presentazione di ricorsi al Ministero della difesa, sono prorogati fino al 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro detto termine il Ministero della difesa nominerà, a tale scopo, una commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovrà ultimare i suoi lavori entro il periodo massimo di un anno dalla sua costituzione.